

RG 1/18 R.G. CONC.



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE**

In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:


Dr.ssa Caterina Santinello	Presidente
Dott. Pierluigi Mela	Giudice
Dott. Stefano Demontis	Giudice rel.


visto il ricorso ex art. 161, comma VI, l.f., depositato da ARAL s.p.a.;
visti la proposta, il piano e la restante documentazione ex art. 161, commi 2 e 3, L.F.
depositati in data 22.2.2019 nel termine concesso e successivamente prorogato dal
Tribunale ex art. 161, comma VI, L.F.;
vista la memoria e gli allegati depositati all'udienza del 15.5.2019,
sciogliendo la riserva assunta alla medesima udienza,
ha emesso il seguente

DECRETO

1) Da premettersi che:

- █████ s.p.a. ha depositato proposta di concordato che prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa in c.d. "continuità diretta" ai sensi dell'art. 186bis L.F.;
- la proposta prevede, in estrema sintesi, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti prededucibili, nonché il pagamento integrale dei debiti privilegiati entro un anno dall'omologazione;

- 
- quanto, ai debiti chirografari, è stato previsto il pagamento per cassa del 34% dell'importo di ciascun debito, in più soluzioni secondo scadenze programmate fino al 2023, nonché “l'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 co. 6 c.c. ... per importo pari al 60% dei rispettivi crediti alla data di omologazione”, con stralcio della porzione residua;
 - il regolamento che a norma dell'art. 2346 c.c. disciplina i suddetti SFP prevede che gli stessi “sono trasferibili con le modalità previste dal codice civile per la circolazione delle azioni” (art. 6.1), e che “attribuiscono il diritto a percepire gli utili generati dalla continuità aziendale...fino alla concorrenza del valore nominale di ciascun SFP”, a partire dall'anno 2023, e nei limiti dell'utile netto e delle riserve distribuibili dopo l'accantonamento o il pagamento delle somme necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti dal piano concordatario (art. 8.1. e 8.2);
 - non è previsto il termine finale entro cui saranno rimborsati gli SFP, che sono emessi senza alcun garanzia o impegno di rimborso e costituiscono “un investimento di rischio” (art. 9);
 - gli stessi si estinguono “al verificarsi dell'incasso da parte dei titolari...di un ammontare corrispondente al relativo valore nominale” (art. 11);
 - l'attestazione di fattibilità, nel paragrafo 7 dedicato al “giudizio sulla funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori”, riprende i dati illustrati nella proposta di concordato sulla valutazione dell'attivo fallimentare in ipotesi di “liquidazione atomistica in sede fallimentare”, condividendo le conclusioni in ordine al risultato “macroscopicamente peggiorativo” determinato dal venire meno della continuità aziendale;
 - l'unica ipotesi presa in considerazione, quindi, è quella della cessazione dell'attività di impresa e della liquidazione dei singoli cespiti, nel cui ambito è azzerato il valore delle immobilizzazioni materiali (ritenute prive di valore fuori dal contesto aziendale di ████████), sono previsti a carico della procedura i costi di gestione *post mortem* e l'unico




attivo sarebbe rappresentato sostanzialmente dai crediti, con la ulteriore conseguenza non auspicabile della perdita dei posti di lavoro;

- affrontando la comparazione con la prospettiva fallimentare, l'attestazione aggiunge ancora il semplice inciso che "il Ricorso evidenzia l'intenzione dell'assemblea dei soci di █████ di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori per i fatti legati ai procedimenti penali già illustrati nel paragrafo dedicato alle cause della crisi; il Piano di Concordato non valorizza alcun attivo in relazione a detta eventualità stante le incertezze legate all'esito dell'eventuale giudizio e delle difficoltà di confidare su un esito fruttuoso in sede di adempimento spontaneo ovvero di esecuzione forzata delle eventuali condanne".

2) L'art. 186 bis, per l'ipotesi di concordato in continuità aziendale, prevede che "la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori".

3) Con decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 162 co. 2 l. fall. si sono evidenziati plurimi profili di inammissibilità della proposta concordataria, e precisamente che:

- l'indicazione della utilità offerta ai creditori chirografari non può considerarsi conforme al dettato dell'art. 161, perché, nella misura in cui non attribuisce alcun valore economico agli SFP, è generica e non sufficientemente specificata e valutabile economicamente;
- infatti, l'unica valutazione contenuta nella proposta riporta il valore nominale degli strumenti finanziari, cioè in misura del 60% dell'importo capitale dei rispettivi crediti, ma essa non appare condivisibile, se si considera che l'attribuzione degli SFP costituisce una sorta di datio in solutum che estingue immediatamente il 60% del credito ma non garantisce che in futuro sia corrisposta la stessa somma, e in ogni caso non prevede né limiti temporali né la produzione di interessi;
- controprova del fatto che il valore nominale non costituisce criterio attendibile di valutazione degli SFP è che se i titolari volessero cederli, come pure è consentito dal



regolamento, considerate le caratteristiche dei titoli sarebbe impensabile ipotizzare un prezzo pari al loro valore nominale;


- se si eccettua il richiamo al valore nominale, però, la proposta concordataria non rappresenta alcuna altra misura di valutazione degli strumenti in esame, con la conseguenza che i creditori chirografari non sono posti in condizione di apprezzare compiutamente il valore realistico e attuale dell'utilità offerta loro;
- in ogni caso, la appena descritta genericità della proposta si riflette anche, e con maggiore evidenza, in una carenza dell'attestazione, nel senso che non essendo attribuito un corretto valore economico all'utilità offerta ai creditori chirografari con l'emissione degli SFP, è di conseguenza impossibile effettuare una corretta comparazione tra la proposta concordataria e l'alternativa fallimentare, perché, anche se si accerta quanto riceverebbero i creditori chirografari in caso di fallimento, non è valutato in termini economici corretti quanto essi riceverebbero nel concordato e quindi manca il termine di confronto;
- sempre sotto il profilo della corretta comparazione con la prospettiva fallimentare imposta dal sopra citato art. 186bis l. fall., l'attestazione presenta ulteriori carenze, posto che in ipotesi di fallimento è noto che l'art. 105 impone al curatore di percorrere prima di tutto la strada della vendita dell'azienda, e l'attestazione, invece, prende in considerazione solo l'ipotesi della cessazione dell'attività di impresa, con conseguente liquidazione atomistica dei beni e imputazione alla procedura dei costi di gestione *post mortem* delle discariche, mentre manca qualsiasi valutazione dell'azienda nel suo complesso, e quindi non è neppure ipotizzato quale sarebbe il ricavato disponibile per i creditori in caso di sua cessione;
- inoltre, in ordine alle azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, l'attestazione riporta l'inciso sopra riportato limitandosi a recepire senza alcun approfondimento critico la scelta di non valorizzare alcun attivo "stante le incertezze legate all'esito dell'eventuale giudizio e delle difficoltà di fidare su un

esito fruttuoso in sede di adempimento spontaneo ovvero di esecuzione forzata delle eventuali condanne”;

- infine, completamente pretermessa è l'ipotesi dell'azione nei confronti dei sindaci;
- quindi, nessun approfondimento è svolto in merito al danno ascrivibile ad amministratori e sindaci e in merito al patrimonio aggredibile, nonostante si dia esplicitamente atto dell'intenzione di promuovere le azioni di responsabilità (almeno nei confronti dei primi);
- non è dato quindi conoscere realmente quali sarebbero le possibilità di realizzo di tali azioni, e dunque, nella prospettiva della necessaria comparazione con la liquidazione fallimentare, manca una valutazione attendibile di una voce che invece ben potrebbe concorrere alla formazione di attivo distribuibile ai creditori.

4) Con memoria integrativa del 15.5.2019, ██████:

- ha prodotto parere valutativo degli strumenti finanziari partecipativi offerti ai creditori chirografari, che attribuisce ai titoli un valore, al momento dell'emissione, pari al 40% del loro valore nominale, con la conseguenza che la proposta offerta ai creditori chirografari è meglio determinabile nei seguenti termini: pagamento per cassa del 34% del debito, attribuzione di SFP del valore pari al 40% del debito, stralcio del debito residuo;
- osserva di non aver valorizzato nel piano concordatario le azioni di responsabilità per attenersi a un criterio doverosamente prudenziale, attesa l'aleatorietà di tali azioni, e che la proposta è comunque formulata in misura fissa a prescindere dall'esito di tali azioni, che comunque saranno intraprese;
- procede comunque a una quantificazione di massima del danno risarcibile (stimato in 7,8 milioni di euro) e delle concrete prospettive di realizzo (stimate in 1 milione di euro, sulla base dell'analisi delle proprietà immobiliari in concreto aggredibili);
- osserva di aver proceduto, nel giudizio di comparazione con l'alternativa fallimentare, alla sola valutazione atomistica dell'azienda sulla scorta della “prevalente interpretazione di dottrina e giurisprudenza” che esclude che all'attestatore possa essere richiesto di simulare scenari eventuali quali sarebbe l'esercizio provvisorio dell'azienda;



- rappresenta le difficoltà che si verificherebbe per la continuità aziendale nell'ipotesi che l'azienda venga ceduta a soggetti privati terzi (in sintesi: l'acquirente non potrebbe continuare nell'attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani, perché i Comuni che attualmente conferiscono ad █████ non potrebbero continuare a conferire al nuovo soggetto e cercherebbero altri siti di destinazione gestiti da soggetti pubblici o individuati con procedure ad evidenza pubblica; il cessionario, quindi, dovrebbe convertire gli impianti ad altra attività; per questo non potrebbe volturare le autorizzazioni esistenti e avrebbe necessità di conseguire di nuove, con la conseguenza che l'attività aziendale dovrebbe essere interrotta in attesa del perfezionarsi del relativo iter amministrativo);

- produce relazione di stima dell'azienda che, sulla scorta di tali considerazioni, ipotizza due scenari alternativi, cioè la cessione di tutta l'azienda in lotto unico (con presumibile valore di realizzo pari a € 1.420.000) o la cessione del solo impianto di trattamento di Castelceriolo con mantenimento in capo alla procedura delle tre discariche di Castelceriolo, Mugarone e Solero (con presumibile valore di realizzo pari a € 3.430.000 ma rimanenza in capo alla procedura delle spese di gestione delle discariche);


- cita alcuni precedenti giurisprudenziali a sostegno della possibilità di integrare l'attestazione ex art. 161 co. 3.

5) In allegato alla stessa memoria █████ produce memoria integrativa dell'attestazione ex art. 161 co. 3, nella quale il professionista incaricato:

- prende atto della valutazione data agli SFP e della conseguente determinazione dell'offerta ai creditori chirografari in misura del 74% del loro credito;

- recepisce le stime del danno risarcibile e delle prospettive di concreto realizzo derivanti dalle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, conferma la presenza di atti di cattiva gestione e aderisce alla stima prudentiale del risarcimento effettivamente realizzabile in misura non superiore ad 1 milione di euro;


- recepisce le stime dell'azienda effettuate secondo i criteri sopra riportati, aggiungendo ulteriori considerazioni a sostegno della difficoltà di ipotizzare la continuità aziendale;



- conclude quindi nel senso che, anche considerando il ricavato di eventuali azioni di responsabilità e il prezzo di vendita della azienda, la soluzione fallimentare consentirebbe, nella ipotesi migliore, il pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 18% del credito (considerando il miglior ricavo ipotizzabile dalla vendita unitaria dell'azienda), o di poco superiore (se si aggiungesse il ricavato di eventuali azioni di responsabilità), e quindi rappresenterebbe una prospettiva sicuramente peggiore rispetto a quella offerta dalla soluzione concordataria.

6) Non si possono condividere le considerazioni della ricorrente in ordine al fatto di aver correttamente escluso, in origine, la valorizzazione delle azioni di responsabilità in un'ottica prudenziale, e che essendo queste escluse nella sede concordataria correttamente non sono state valorizzate neppure nella prospettiva della comparazione con l'ipotesi fallimentare. Infatti, se nella prospettiva concordataria è consentito al debitore di prescindere dal ricavato di eventuali azioni di responsabilità assicurando comunque ai debitori determinate soglie di soddisfacimento del loro credito, questo non è possibile nella prospettiva fallimentare dove il ricavato delle azioni deve essere destinato alla soddisfazione dei creditori. Ne discende la necessità, ai fini della redazione dell'attestazione ex art. 186 bis, comma 1, lettera b), di prendere in considerazione anche l'attivo eventualmente ricavabile dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, perché in assenza di tale valorizzazione non sarebbe noto quanto sarebbe destinato ai creditori nell'ipotesi fallimentare, e non si potrebbe comprovare che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Tale necessità, in definitiva, deriva dal confronto imposto dalla legge con la soddisfazione che i creditori potrebbero ottenere nell'ambito della procedura fallimentare ove certamente il curatore, in presenza dei necessari presupposti, non esiterebbe ad esercitare le azioni di responsabilità ex art. 146 l.f..


Nello stesso senso si è espressa la Cassazione, con sentenza 5107/2015, rispetto all'attestazione prevista dall'art. 160 co. 2, enunciando principi che, per l'analogia delle fattispecie, paiono del tutto sovrapponibili a quella prevista dall'art. 161: *"..il tribunale ha il*



dovere di verificare la completezza e l'affidabilità della documentazione depositata a sostegno della domanda allo scopo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al loro soddisfacimento e, quindi, di consentirgli di esprimere, in modo informato il proprio consenso sulla convenienza economica della proposta medesima. 12549/14. A tali principi, espressamente richiamati dalla sentenza impugnata si è attenuta la Corte d'appello. Questa ha infatti osservato che la relazione del professionista era manifestamente inadeguata rispetto alla verifica del requisito di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2. La stessa non consentiva infatti di individuare il ricavato in caso di liquidazione sia per l'estrema prudenza nelle valutazioni e sia perché basata su una stima atomistica dei singoli beni senza la valutazione del complesso aziendale funzionante. La stessa inoltre era priva di ogni valutazione in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando così totalmente ignorata una parte del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione. Tale motivazione è dunque strettamente inerente non già ad una valutazione di convenienza della proposta di concordato ma alla adeguatezza delle informazioni fornite dai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta. È dunque evidente che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, sono sostanzialmente contrari alla ratio legis e danno luogo pertanto ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura e risulta quindi sindacabile dal giudice".

7) Neppure condivisibili sono le considerazioni di [REDACTED] sul fatto che, ai fini della rappresentazione comparativa, l'ipotesi della cessione dell'azienda non sia stata presa in considerazione perché l'attestatore non dovrebbe simulare gli effetti di scenari solo puramente eventuali e dipendenti da specifiche iniziative e autorizzazioni degli organi della procedura, quali l'esercizio provvisorio.

Tale interpretazione, infatti, sul piano logico si presta alla facile obiezione che la liquidazione atomistica non è soluzione meno eventuale della cessione unitaria. Inoltre, e soprattutto, si pone in contrasto con la previsione dell'art. 105 l. f., che privilegia la cessione dell'azienda rispetto alla vendita atomistica. Per questo, la prima non costituisce una prospettiva meramente eventuale, bensì la prima opzione che gli organi della procedura devono cercare di percorrere. È dunque evidente che, perché il giudizio di




comparazione imposto dall'art. 186 co. 2 lett. b) sia effettivo e completo, lo stesso non possa prescindere dal verificare l'ipotesi di realizzo che si verificherebbe nella prospettiva fallimentare con la cessione unitaria dell'azienda (nello stesso senso, d'altra parte, si esprime Cass. 5107/2015 nel medesimo passaggio sopra riportato).

8) Per questi motivi, la relazione del professionista attestatore depositata con il piano e la proposta è sicuramente incompleta non assolve pienamente alla sua funzione di fornire una informazione completa e oggettiva ai creditori, e di consentire loro di esercitare il voto con piena consapevolezza anche rispetto al fatto che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei crediti rispetto al fallimento.

9) Le lacune originarie dell'attestazione non sono colmabili con integrazioni depositate successivamente al termine previsto dall'art. 161 co. 6 l. fall.


Infatti, l'attestazione di cui all'art. 161 co. 3 costituisce requisito di ammissibilità della proposta, e deve pertanto sussistere, completa di tutti i suoi requisiti essenziali, al momento del deposito della stessa. Significativo in tale senso è il fatto che l'art. 162 co. 1 preveda la possibilità di un termine per "integrazioni" al piano e "nuovi documenti", non contemplando invece in alcun modo la possibilità di integrazioni alla relazione del professionista attestatore. Nello stesso senso, d'altra parte, si è già espresso questo Tribunale, seppure in diversa composizione, in precedente analogo ove sono state formulate considerazioni che non si può che ribadire: *"Si è già avuto modo di osservare che l'art. 161 co. 3 L.F. prevede che la proposta e il piano siano accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Si è peraltro già chiarita la rilevanza riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità all'attestazione quale strumento indispensabile per consentire ai creditori di esprimere un "consenso informato" sulla proposta (cfr. da ultimo Cass. Civile, Sez. I, 12 agosto 2016, n. 17079, cit.) e del potere-dovere del Tribunale di operare un controllo sulla idoneità della relativa motivazione a giustificare in via logica la conclusione di fattibilità del piano (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21901 del 25/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014). Proprio in ragione del ruolo centrale svolto dall'attestazione nell'informazione ai creditori – ai quali soli*



compete il giudizio sulla fattibilità economica dell'operazione – questo Collegio condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di integrare l'attestazione, qualora risulti mancante o inidonea. La relazione di cui all'art. 161 co. 3 L.F., infatti, costituisce “un requisito di ammissibilità della domanda di concordato, e non semplicemente un elemento di validità (regolarità)”, con la conseguenza che tale carenza non è sanabile” (così testualmente Tribunale di Crotone, 15 aprile 2015); l'attestazione, infatti, rappresenta la “certificazione” del piano e non rientra tra i documenti in senso stretto di cui all'art. 161 l.f., per i quali può essere richiesto, ai sensi dell'art. 162 co. 1 L.F., un termine per integrazioni o produzioni (così Tribunale di Rovigo, 20 marzo 2015; conf. Tribunale di Venezia 8 maggio 2014)”.

Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, pur non affrontando nello specifico l'ipotesi in esame, esprime affermazioni che, in generale, paiono confermare la soluzione interpretativa appena espressa. Così Cass. 7975/2017, ha confermato la scelta del Tribunale in un caso in cui era stata revocata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo perché si era accertato che erano venute meno le condizioni di ammissibilità della procedura, tra le quali la completezza ed attendibilità della relazione del professionista attestatore, pur a fronte del deposito – nel corso del sub-procedimento per la revoca – di una relazione questa volta completa, ritenendo che, accertata l'erroneità dell'attestazione depositata alla scadenza del termine assegnato dal Tribunale ex art. 161 co. 6 l. fall., “difettava all'inizio del procedimento concordatario, una delle condizioni di ammissibilità del concordato”.

La Corte, nella sua motivazione, ha ricordato che *“nella vigenza della disciplina del concordato preventivo, prima della ricordata novella del 2005, questa Corte ha sempre affermato che le condizioni di ammissibilità e di convenienza (anch'essa, all'epoca, riservata al sindacato del tribunale) del concordato preventivo, dovevano essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'omologazione, la quale, quindi, doveva essere negata ove il giudice avesse accertato che tali condizioni, quand'anche inizialmente esistenti, fossero successivamente venute a mancare (Cass.19/03/2004, n. 5562; Cass. s.u. 6/09/1990, n. 9201; Cass. 28/07/1989, n. 3527; Cass. 10/12/1979, n. 6380). Dunque, in relazione al vecchio concordato preventivo questa Corte ha sempre ritenuto che il “sopravvenuto” difetto delle condizioni di ammissibilità del concordato, giustificasse la revoca della precedente ammissione, sul*



presupposto - è evidente - che se le dette condizioni non fossero state presenti neppure all'inizio della procedura, la stessa si sarebbe dovuta arrestare senz'altro nella sua fase prodromica, ai sensi dell'art. 162 I.fall.; e a tale orientamento la sezione intende dare continuità, anche nella vigenza della nuova disciplina del concordato, in relazione al presupposto di ammissibilità costituito dalla veridicità della documentazione contabile depositata. E invero, dalla lettura sistematica delle norme sul concordato riformato, emerge come al proponente resti sempre consentita - successivamente al deposito della proposta iniziale e nella fase che precede l'ammissione -, soltanto una "integrazione" al piano ex art. 161, comma secondo, lett. e), I.fall., (contenente l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che all'evidenza possono anche mutare nel corso del procedimento, per le ragioni più svariate, anche non dipendenti dal proponente), ovvero la produzione di nuovi documenti (art. 162, primo comma, I.fall.). Anche successivamente al decreto di ammissione alla procedura reso dal tribunale, è ammessa una "modifica sostanziale" della originaria proposta o del piano (oggi soltanto fino a quindici giorni prima dell'adunanza: art. 172, secondo comma, I.fall., come novellato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132), ma alla proposta o al piano modificato deve sempre accompagnarsi una nuova relazione del professionista attestatore (art. 161, comma terzo, I.fall.), tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato. Giammai, invece, è ammesso che l'attestatore possa modificare l'attestazione di "veridicità" dei dati aziendali, trattandosi all'evidenza di una qualità dell'incartamento (la documentazione contabile allegata alla proposta di concordato), che può sussistere o meno in un determinato momento temporale (e cioè esattamente all'atto del suo deposito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario), ma non è certo suscettibile di "sopravvenire" in seguito, quali che siano le modifiche, pure relevantissime, apportate dall'imprenditore alla proposta o al piano concordatario originari".

Allo stesso modo, Cass. Ord. 7577/2019, che, in ipotesi in cui la relazione ex art. 161 co. 3 è stata depositata in data successiva al deposito del piano e della proposta, ma nei termini concessi ex art. 161 co. 6, ha ritenuto ammissibile che "lo sviluppo dell'iter di presentazione, può avvenire, in assenza di prescrizioni normative, tramite un unico adempimento finale o con una progressiva esecuzione delle attività prescritte", cioè che "in altri termini l'imprenditore, come può provvedere al deposito di domanda, piano e documentazione in un'unica soluzione entro il termine finale

concessogli, così può assolvere quest'onere a singhiozzo, in una pluralità di occasioni”, ma ha chiarito che resta “ferma la necessità di deposito della domanda nella completezza dei suoi elementi entro il termine finale concesso”.

10) La domanda è quindi inammissibile.

Si tratta di soluzione che, d'altra parte, non è conseguenza di un'applicazione meramente formale delle norme interessate, ma appare preferibile anche in termini sostanziali, perché da un lato consente di evitare che siano elusi i termini perentori di cui all'art. 161 co. 6, con possibile abuso dello strumento concordatario, ma dall'altro lato, a fronte di mere lacune nella documentazione di corredo all'istanza, non produce pregiudizio significativo posto la domanda dichiarata inammissibile può essere sempre ripresentata.

P.Q.M.

Visto l'art. 162 l. fall., dichiara inammissibile la domanda.

Alessandria, 23.5.2019

Il Giudice Relatore

Dott. Stefano Demontis

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Santinello